

QUESITO N. 7

Alla luce delle ultime modifiche dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 che secondo la norma novellata recita:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti" (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p) D.Lgs. 152/2008, poi dall'art. 16, comma 1, legge n. 221/2015).

Pertanto chiediamo conferma che l'importo della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (precisamente pari ad € 2.266.681,53) possa essere ridotto del 70% (documentando in sede di offerta il possesso dei certificati ISO 9001 e ISO 14001 in copia conforme), e quindi che l'importo garantito debba essere pari ad € 680.004,46.

RISPOSTA

Si accusa ricezione della Vs a margine, per confermare che le riduzioni della polizza della garanzia provvisoria, sono da considerarsi quelle previste dalle modifiche all'art. 75, D.Lgs. 163/2006, introdotte dall'art. 2, comma 1, lettera p) D.Lgs. 152/2008, e successive dal comma 1, legge n. 221/2015.

GS/gs

Il RUP

Dott. Ing. Antonio Pescatore